

CONVENZIONE

CESSIONE ONEROSA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA (MONO-MATERIALE C.E.R.15.01.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO, CON CESSIONE DELEGA COREPLA E CORIPET PER FLUSSO A, B E C, PER IL PERIODO DI DURATA DELL'ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 - DI ANNI 2 (DUE)

La presente Convenzione per l'affidamento del servizio di "CESSIONE ONEROSA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA (MONO-MATERIALE C.E.R.15.01.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO, CON CESSIONE DELEGA COREPLA E CORIPET PER FLUSSO A, B E C, PER IL PERIODO DI DURATA DELL'ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 - DI ANNI 2 (DUE)", (la "Convenzione"), viene stipulata in data, tra,

- il Comune di Vittoria (RG), con sede legale in Vittoria (RG), Via Bixio n. 34, C.F. 82000830883 e P.I.: 00804320885, in persona dell'arch. Emanuele Ciciarella, in qualità di delegato di funzioni dirigenziali, che interviene in forza di "Committente",
- e la W.E.M. s.r.l., con sede legale in Catania, Via S. Maddalena n. 59, Partita IVA: 03196800878 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania, REA 202877, in persona del sig. Antonino Lanza, in qualità di Presidente del CdA, che interviene in forza di "Appaltatore",

Premesso che,

a) con Determina Dirigenziale n..... del è stato affidato il servizio di "CESSIONE ONEROSA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA (MONO-MATERIALE C.E.R.15.01.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO, CON CESSIONE DELEGA COREPLA E CORIPET PER FLUSSO A, B E C, PER IL PERIODO DI DURATA DELL'ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 - DI ANNI 2 (DUE);

b) in conformità a quanto previsto dal CSA, le Parti devono di stipulare una Convenzione, ai sensi della quale l'Appaltatore si impegna, entro i termini e le modalità stabilite dalla Convenzione e dai documenti di gara, ad eseguire il servizio di "CESSIONE ONEROSA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA (MONO-MATERIALE C.E.R.15.01.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO, CON CESSIONE DELEGA COREPLA E CORIPET PER FLUSSO A, B E C, PER IL PERIODO DI DURATA DELL'ACCORDO ANCI-CONAI 2020-2024 - DI ANNI 2 (DUE)", di cui alla presente Convenzione;

c) l'Appaltatore, quale affidatario dell'esecuzione della Convenzione, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con la presente Convenzione per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;

d) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la vendita ad un CC o a un CSS convenzionato con COREPLA e CORIPET di c.a. 2.500 tonnellate/anno di rifiuto costituito da imballaggi in plastica *monomateriale* (CER 15.01.02), suddiviso in flusso A, B e C.

Si precisa che il quantitativo sopra stimato è da ritenersi meramente indicativo; il Comune non si assume l'obbligo di cedere quantitativi minimi garantiti. In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura sul prezzo unitario offerto.

La vendita avverrà previo rilascio da parte del Comune delle sub-deleghe per la sottoscrizione diretta da parte dell'Acquirente delle convenzioni locali con i consorzi di Filiera COREPLA e CORIPET.

L'Acquirente provvederà, a sua cura e spese, a effettuare:

- 1) Il ricevimento del rifiuto CER 15.01.02 presso il proprio impianto o altro impianto autorizzato;
- 2) Alla esecuzione di n. 24 analisi merceologiche del rifiuto CER 15.01.02 in ingresso all'impianto a cadenza mensile in contraddittorio con il Comune, con spese a proprio carico, previa comunicazione al Comune almeno 3 giorni prima;
- 3) Il successivo conferimento del materiale al proprio CC o CSS convenzionato COREPLA/CORIPET;
- 4) Il trasporto e smaltimento del sovrallo CER 19.12.12, derivante dalle attività di prepulizia e selezione eventualmente effettuate, ad un impianto autorizzato per lo smaltimento o il recupero energetico.

L'Acquirente, per tutta la durata del contratto, assicura che:

- 1) Le quantità assegnate su base annua riferite al bacino di utenza del Comune di Vittoria non superino le quantità autorizzate alle attività di recupero presso il proprio impianto anche in rapporto ad eventuali altri flussi di medesimo materiale gestiti nel medesimo sito;
- 2) Tutte le operazioni richieste saranno eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili;
- 3) Il proprio impianto è in possesso di idoneo Certificato prevenzione incendi per le quantità autorizzate;
- 4) Il proprio impianto è dotato di idonea Polizza di assicurazione rischio incendi.

Art. 2 - Durata

La Convenzione avrà durata di 24 mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2024 o dalla consegna anche sotto le riserve di legge.

Alla scadenza naturale della Convenzione, qualora si rendesse necessario, l'Acquirente dovrà in ogni caso garantirne la continuità fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi già pattuiti.

In caso di urgenza, il Comune si riserva di richiedere l'avvio della prestazione, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula della Convenzione.

Art. 3 - Composizione del rifiuto monomateriale imballaggi in plastica CER 15.01.02

La composizione del rifiuto monomateriale, oggetto di vendita, è definita come segue.

Frazioni merceologiche che compongono il rifiuto monomateriale provenienti dalla RD del Comune di Vittoria	Percentuali
Imballaggi in plastica Flusso A, B e C	80%
Scarto totale	20%

Così suddiviso:

TIPOLOGIA	COMPOSIZIONE	PERCENTUALE
Imballaggi in plastica Flusso A, B e C	Imballaggi in plastica da raccolta differenziata p.a.p.	80,00%
F.E.		20,00%
	Totale	100,00%
Flusso A (70%)	80,00%	56,00%
Flusso B (5%)		4,00%
Flusso C (25%)		20,00%

Nel corso della Convenzione, la composizione merceologica indicata in tabella potrà variare ma, in nessun caso, le stesse variazioni potranno essere causa di rinuncia da parte dell'Acquirente ad effettuare il ritiro ed il trattamento del monomateriale secondo le modalità e le condizioni descritte nella presente Convenzione.

La quantità stimata di rifiuto monomateriale CER 15.01.02 da selezionare ammonta a circa 200 ton/mese e 2.500 ton/anno; le frazioni estranee (scarto) stimate, derivanti dalla selezione, ammontano a circa 40 ton/mese e 500 ton/anno.

Art. 4 - Delega per la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di Filiera

Il Comune conferirà all'Acquirente sub-delega per la sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi COREPLA e CORIPET e autorizzerà lo stesso a percepire i corrispettivi per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Art. 5 - Prezzo unitario contrattuale e importo presunto della Convenzione.

Il prezzo unitario contrattuale ammonta ad €/ton. 145,00.

Il valore complessivo presunto annuo contrattuale ammonta a € 362.500,00, oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto in vendita.

Il valore complessivo presunto della Convenzione per il periodo di durata di 2 (due) anni ammonta, pertanto a € 725.000,00 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo effettivo di vendita è calcolato sulla base del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario, così come risultante dall'applicazione del rialzo unico percentuale sul prezzo posto a base d'asta, oltre IVA di legge.

Il corrispettivo dall'affidatario si intende remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla vendita, in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo totale rischio; di conseguenza, l'Acquirente non avrà diritto ad alcuno sconto, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto.

Ai soli fini di formulazione dell'offerta, si assume convenzionalmente una percentuale di "Frazioni Estranee" pari al 20%.

Art. 6 - Cauzione e coperture assicurative

Prima della sottoscrizione della Convenzione è richiesta una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 7 – Modalità tecniche di esecuzione

L'Acquirente si impegna, per tutta la durata della Convenzione, al ricevimento nel proprio impianto o altro impianto autorizzato e proprio impianto CC o CSS convenzionato COREPLA/CORIPET, del rifiuto *monomateriale* CER 15.01.02.

L'Acquirente si impegna ad eseguire, presso l'impianto di destino, l'attività per l'avvio al recupero nel pieno rispetto delle modalità logistiche ed amministrative previste dagli allegati tecnici COREPLA – CORIPET (nessuna esclusa anche se non espressamente richiamate), delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nella normativa vigente applicabile, che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Qualsiasi eventuale variazione inerente il recupero dei rifiuti dovrà essere comunicata con un preavviso di 72 ore rispetto alla data programmata dei conferimenti, ed accettata dal Comune.

La pianificazione settimanale dei viaggi avverrà previo accordo scritto tra l'Acquirente e il Comune, di norma secondo il seguente orario:

GIORNO	ORARIO PRELIEVO
Lunedì	07,30-12/13,00 - 17,30
Martedì	07,30-12/13,00 - 17,30
Mercoledì	07,30-12/13,00 - 17,30
Giovedì	07,30-12/13,00 - 17,30
Venerdì	07,30-12/13,00-17,30
Sabato	07,30-13,00

Potranno essere concesse variazioni di orario su richiesta dell'Acquirente; parimenti, quest'ultimo potrà dover garantire il conferimento in orari diversi da quelli sopra specificati, in concomitanza, in particolare, di festività o scioperi. Eventuali modifiche di orario dovranno, in ogni caso, essere preventivamente comunicate al Comune.

Il rifiuto sarà reso dal Comune, tramite il proprio gestore, caricato sfuso su autocompattatori, container scarrabili coperti, working floor o bilici coperti, con caricamento dall'alto.

Presso l'impianto di destinazione, per ciascun automezzo adibito al trasporto del rifiuto, saranno verificati il possesso e la validità dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Inoltre, per ogni mezzo, saranno determinati, mediante pesa tarata e certificata, tara, peso lordo e, conseguentemente, peso netto del rifiuto caricato che farà fede ai fini della fatturazione. I formulari di identificazione del rifiuto saranno emessi dal Comune. Compiuti i descritti adempimenti, saranno riconsegnate al trasportatore due copie del documento di trasporto (formulario) compilato in ogni sua parte, timbrato, sottoscritto e munito di bindello di pesata.

Presso l'impianto di destino, il rifiuto sarà pesato tramite pesa tarata e certificata ed accettato con codice di destinazione R13. A tale scopo, prima della stipula del contratto, l'Acquirente dovrà consegnare al Comune la documentazione a comprova della conformità del sistema di pesatura alle prescrizioni della direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501 e agli adempimenti sulla revisione periodica previsti dalla normativa vigente.

Una copia del formulario di identificazione del rifiuto con il peso accettato a destino dovrà essere trasmessa a cura del trasportatore al Comune.

Relativamente ai conferimenti dei sovvalli presso l'impianto di termovalorizzazione si precisa che, prima dell'avvio dei conferimenti, l'Acquirente dovrà produrre al Comune la

scheda di caratterizzazione del rifiuto CER 19.12.12 per la valutazione da parte del RT dell'impianto, che avrà validità annuale.

Art. 8 - Obblighi dell'Acquirente

L'Acquirente si obbliga a:

- 1) Accettare il rifiuto *monomateriale CER 15.01.02* presso l'impianto di destino individuato;
- 2) Determinare le percentuali mensili di scarto finalizzati alla definizione dei quantitativi mensili dei sovvalli e dei corrispettivi dovuti saranno determinati attraverso 24 (dodici) campionamenti casuali in contraddittorio presso l'impianto di destino (le risultanze verbalizzate di ciascun campionamento saranno rappresentative del mese in corso). Le analisi mensili sono a carico dell'acquirente e deve esserne dato preavviso al Comune almeno 3 gg prima. Qualora l'analisi mensile fornisca dati del tutto anomali è fatta salva la possibilità delle parti di richiedere, entro tre giorni, una ulteriore analisi a proprie spese. In quest'ultimo caso i dati di riferimento del mese risulteranno dalla media delle analisi eseguite;
- 3) Conferire a propria cura e spese i sovvalli derivanti dalla eventuale selezione C.E.R. 19.12.12 presso un impianto di smaltimento o termovalorizzazione. Il Responsabile Tecnico dell'impianto di destinazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la compatibilità del rifiuto conferito con quanto dichiarato dall'Acquirente nella scheda di caratterizzazione del rifiuto da produrre, unitamente alle relative analisi, fin dal primo conferimento e rinnovata successivamente nei termini di legge; l'acquirente solleva il Comune da qualsiasi eventuale non conformità dei sovvalli.
- 4) Alla consegna, entro il giorno 10 del mese successivo, al Comune di un report mensile contenente i seguenti dati:
 - Numero conferimenti in ingresso e relativi quantitativi di rifiuto monomateriale conferito;
 - Quantitativi dei sovvalli destinati a smaltimento presso gli impianti;
 - Fornire i reports dai quali si evincano i conferimenti presso CC COREPLA e CORIPET.

Art. 9 - Corrispettivi

L'Acquirente riconoscerà mensilmente al Comune il prezzo unitario contrattuale e risultante dall'offerta effettuata in sede di gara (€/ton. 145,00) per ogni tonnellata di rifiuto *Monomateriale CER 15.01.02* conferita all'impianto di destino, assumendo convenzionalmente una percentuale di frazioni estranee (F.E.) pari al 20%.

Resta inteso che per ogni punto percentuale (con arrotondamento a zero decimali) migliorativo rispetto alla percentuale del 20%, come certificato mensilmente dalle analisi effettuate, l'Acquirente migliorerà il corrispettivo praticato di Euro 2,00 (due); al contrario, per ogni punto percentuale (con arrotondamento a zero decimali) peggiorativo rispetto alla percentuale del 20%, come certificato mensilmente dalle analisi effettuate, l'Acquirente diminuirà il corrispettivo praticato di Euro 2,00 (due).

Esempi:

- analisi merceologiche ingresso F.E./scarti 22,34% - corrispettivo = €. 145,00 - (2 punti x 2,00 €) = 141/ton
- analisi merceologiche ingresso F.E./scarti 16,76% - corrispettivo = €. 145,00 + (3 punti x 2,00 €) = 151/ton

Ai fini commerciali e fiscali farà fede il peso riscontrato presso l'impianto di destino.

Il prezzo riconosciuto dall'Acquirente al Comune si intende comprensivo, dei costi di gestione, delle analisi di competenza, delle spese per la sicurezza (ivi comprese quelle di natura interferenziale), e di tutte le lavorazioni o attività necessarie per l'avvio a recupero dei quantitativi stimati.

La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Acquirente al Comune avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m.

In caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., il Comune avrà la facoltà di applicare gli interessi moratori di legge, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Art. 10 – Penalità

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi, l'Acquirente sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penali:

- per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso l'impianto di destino: €/cad 400,00 (quattrocento/00);
- per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: €/giorno 50,00 (cinquanta/00);
- per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità dell'infrazione): da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00) il Comune procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate dal Comune che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penali sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 60 giorni d.f.f.m..

Il Comune si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Arrt. 16 e 17, nel caso in cui le inadempienze dell'Acquirente fossero tali da comprometterne l'esecuzione, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto come di seguito previsto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 11 – Autorizzazioni al trattamento dei rifiuti nell'Impianto di destino

L'impianto di destinazione sia per il trattamento e recupero del monomateriale C.E.R. 15.01.02, sia dei sovvalli C.E.R. 19.12.12 è autorizzato secondo le norme di legge.

Art.12 – Divieto di cessione del Contratto/Convenzione

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 13 – Risoluzione Contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione previste dall'ordinamento vigente, il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione, ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Frode o grave negligenza dell'Acquirente nell'esecuzione del contratto;
- Grave e ripetuta inottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni di legge o a quelle impartite dal Comune per l'esecuzione del contratto;
- Revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto di contratto;
- Inadempienza dell'Acquirente agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto, con invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto risultati soddisfacenti;
- Se l'Acquirente ostacola con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenta ripetute riserve che risultino chiaramente infondate;

- Impossibilità al conferimento presso l'impianto di destino per più di 48 ore consecutive;
- Ritardo nel pagamento della fattura superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa;
- Applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- Cessione non autorizzata del contratto;
- Fallimento o amministrazione controllata dell'Acquirente;
- Scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- Per il mancato avviamento a corretta destinazione delle frazioni riciclabili estratte dal rifiuto Monomateriale e dovuti ai Consorzi della filiera CONAI;
- Nei casi previsti dalla normativa vigente applicabile.

Resta salvo il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dei danni.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, il Comune procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Acquirente sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le spese derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 14 – Recesso

Il Comune avrà facoltà di recedere dalla Convenzione dandone motivata comunicazione all'Acquirente mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 20 giorni rispetto alla data in cui intende far valere il recesso, senza che l'Acquirente possa vantare alcuna pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune potrà recedere dal contratto in caso di:

- modifica sostanziale da parte del CONAI (o dei singoli Consorzi di filiera) dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI-CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione;
- modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data odierna, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte, che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti.

In tali circostanze, resta tuttavia fermo l'impegno delle parti a negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo della presente Convenzione.

Per il Comune di Vittoria
Arch. Emanuele Cicciarella

Per la Società W.E.M.
Sig. Antonino Lanza
